

Delibera n. 10706 del 02-10-1998 proposta da PALLAORO

Modifica deliberazione n. 8087 di data 15 luglio 1988, già modificata con delibera n. 6704 d.d. 21.05.92, avente per oggetto: "Individuazione del biotopo di interesse provinciale Fiavè ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23.06.1986 n. 14 - Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica,

con deliberazione n. 8087 di data 15 luglio 1988, già modificata con delibera n. 6704 d.d. 21.05.92, la Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione del biotopo denominato "Fiavè", ai sensi della L.P. 23.06.1986 n. 14 e s.m.

L'area a biotopo, di grande interesse archeologico-naturalistico, è articolata in due zone a diverso grado di tutela ambientale:

- a) un'area a tutela integrale, corrispondente alla zona umida a vegetazione palustre, dove sono ammesse attività necessarie alla conservazione e al ripristino del biotopo;
- b) un'area a tutela parziale esterna e adiacente a quella integrale, dove sono ammesse le attività economiche tradizionali e quelle legate alla fruizione sociale

culturale didattica del biotopo.

A dieci anni dalla deliberazione di istituzione del biotopo, si rendono necessarie delle modifiche circa:

- i confini delle aree a tutela integrale e parziale;
- alcuni aspetti della normativa d'uso del biotopo.

Tali modifiche sono da ritenersi un perfezionamento del piano di gestione dell'area protetta in funzione dell'esperienza maturata da parte del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

In particolare per quanto concerne:

- a) l'area a tutela integrale, con queste modifiche si riesce a farla corrispondere esattamente alla zona di maggior valore naturalistico, in modo tale che i suoi confini coincidano esattamente sul cambio di coltura prato/torbiera; ciò è reso possibile grazie alle precise informazioni cartografiche di foto aeree (non disponibili alla data dell'istituzione del biotopo);
- b) l'area a tutela parziale, con queste modifiche si stralciano due ampie aree agricole a sud est e a nord ovest del biotopo attigue alle due aziende agricole presenti.

Tali modifiche consentiranno anche una più facile individuazione dei confini esterni e dei limiti delle aree a diversa tutela, in quanto i confini si appoggeranno, ove possibile, su linee ben definite del territorio. Ciò renderà più agevole la sorveglianza e più facilmente applicabili, da parte dei fruitori, le norme comportamentali.

Con nota prot. n. 360/95 di data 20 marzo 1995 l'Assessore alle foreste e protezione civile ha richiesto al Comune di Fiavè, al Comprensorio Valle delle Giudicarie e Comitato Agricolo Comprensoriale delle Giudicarie un parere in merito alla suddetta proposta modifica.

Con deliberazione n. 600/95 di data 28 marzo 1995 il Comprensorio delle Giudicarie ha espresso parere favorevole alla modifica dei confini del biotopo n. 52 "Fiavè".

Parere favorevole è stato espresso anche dal Comitato Agricolo Comprensoriale delle Giudicarie nel corso della riunione di data 20 aprile 1995.

Il consiglio comunale del Comune di Fiavè aveva espresso parere favorevole alla proposta di modifica della perimetrazione dell'area a biotopo, al fine di scorporare dalla stessa alcune aree periferiche, soggette a

coltivazione agricola intensiva.

Successivamente, con deliberazione n. 56 di data 28 dicembre 1995 il Consiglio comunale di Fiaavè avanzava istanza di conferma del vincolo di biotopo sulla zona della troticoltura. Tale area, in una precedente ipotesi redatta dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, veniva infatti stralciata. Il Comune di Fiaavè conferiva alla sua richiesta carattere di transitorietà e si riservava di riesaminare, in sede di revisione del piano di fabbrica, la destinazione dell'area.

In data 22 gennaio 1998 il Comitato provinciale per l'Ambiente, considerata tale istanza del Comune di Fiaavè, e considerato che nella citata area della troticoltura è in essere un'ipotesi progettuale di valorizzazione culturale dell'area palafitticola a cura dei Servizi provinciali competenti, ha ritenuto opportuno mantenere la predetta area della troticoltura e zone limitrofe tutelate come biotopo parimenti alle indicazioni della pregressa deliberazione della Giunta provinciale n. 8087 di data 15 luglio 1988 d'istituzione del biotopo. In definitiva, pertanto, rispetto questa deliberazione, la zona della troticoltura non subisce nessuna variazione come vincolo di biotopo; pertanto vista la L.P. n. 28/88 "Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale ed ulteriori norme di tutela dell'ambiente" e s.m. ed il relativo regolamento di

esecuzione e s.m., il Comitato provinciale per l'ambiente esprimeva, con deliberazione n. 4/98, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., parere favorevole alla modifica dei confini del biotopo di interesse provinciale n. 52 denominato "Fiavè", così come prospettato nella cartografia.

Relativamente alla normativa d'uso, che resta inalterata nel suo impianto, si ritiene opportuno introdurre alcuni chiarimenti sulle attività consentite in area a tutela parziale, risolvendo così alcuni dubbi interpretativi recentemente emersi.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.,
- vista la delibera della Giunta provinciale deliberazione n. 8087 di data 15 luglio 1988, già modificata con delibera n. 6704 d.d. 21.05.92;
- visti gli atti citati in premessa,
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di modificare la propria precedente deliberazione n. 8087 di data 15 luglio 1988, già modificata con deliberazione n. 6704 di data 21 maggio 1992 - Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato Fiavè ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" come segue:

- per quanto concerne i confini esterni del biotopo e la zonizzazione interna fra area a tutela parziale e area a tutela integrale secondo la cartografia; ricadono pertanto in area a tutela parziale del biotopo "Fiavè" le seguenti particelle fondiarie:

1706-1707-1708-1710-1712-1713-1714-1715-1716-1717-  
1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-  
1728-1730-1731-1732-1733-1734-1735/1-1735/2-1736/1-  
1736/2-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-  
1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-  
1755-1757-1760-1761-1763-1765-1766-1770-1771-  
1772-1773-1774-1775-1777-1778-1779-1780-1781-  
1782/1-1784-1785/1-1785/2-1785/3-1786-1782/2-1783-  
1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-  
1797-1798-1799-1800-2107-2108-2109-2110-2111-  
2112-2113-2114-2115-2116/1-2117-2118-2179-2180-  
2182/1-2182/2-2183/1-2183/2-2183/3-2186/1-2186/2-

2187/1-2187/2-2280-2281-2284-2285-2287-2288-2289-  
2290-2291-2292-2293-2294-2299-2315-2316-2317-2318-  
2319-2320/1-2320/2-2320/3-2320/4-2320/5-2320/6-2320/7-  
2320/8-2321-2322/1-2322/2-2322/3-2323-2324/1-2324/2-  
2324/3-2326-2327-2328-2330-2331-2332-2333-2334-2335-  
2336-2338-2339-2340-2341-2342-2343/1-2343/2-2344-2345-  
2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-  
2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-  
2366-2368/87-2368/88-2368/89-2368/99-2382-2383-  
2386/1-2386/2-2386/3-2387-2388/1-2388/2-2389-2392-  
2393-2394-2395-3296-2400-2405/2-2406-2407-2409-2412/1-  
2412/2-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-  
2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-\*2432/1-  
\*2432/2-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-  
\*2441/1-\*2441/2-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-  
2449-2450-2451-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459/1-  
2459/2-2460-2461-2462-2463-2471/1-2471/2-2472-2473-  
2474-2475-2476-2477-2478/1-2478/2-2478/3-2478/4-2479-  
2480-2482-2483-2484-2485-2488-2489/1-2489/2-2489/3-  
2489/4-2491-2492-2493-2494/1-2494/2-2497-2499-2500/1-  
2500/2-2500/3-2500/4-2501/1-2501/2-2504/1-2504/2-  
2504/3-2504/4-2506-2507-2508-2509-2510-2511/1-2511/2-  
2512-2513-2514-2515-2516/1-2516/2-2517-2518-2519-  
2520/1-2520/2-2520/3-2521-2522-2523-2524-2525-2526/1-  
2526/2-2527-2528-2529/1-2529/2-2534/1-2534/2-2535-  
2536-2538/1-2538/2-2539-2574-2575-2576-2577-2578-  
2579/1-2579/2-2580-2581/1-2581/2-2582-2583-2585/1-

2585/2-2586-2588/1-2588/2-2594-2595-2602-2605/1-  
2605/2-2605/3-2608-2609-2611/1-2611/2-2611/3-2612/1-  
2612/2-2612/3-2613-2614/1-2614/2-2615/1-2615/2-2616-  
2617-2619-2620-2621/1-2621/2-2622-2623/1-2623/2-  
2625/1-2625/2-2625/3-2651/1-2651/3-2996-2997-3017-  
3018-3019-3032-3004/5-3004/2-3004/3-3004/4p.ed.  
191-p.ed.269.

(\* Particelle comprese tra area a tutela parziale ed  
integrale)

( Particelle parzialmente comprese nel biotopo)

ricadono in area a tutela integrale del biotopo  
"Fiavè" le seguenti particelle fondiarie:

2368/1-2368/2-2368/3-2368/4-2368/5-2368/6-2368/7-  
2368/8-2368/9-2368/10-2368/11-2368/12-2368/13-2368/14-  
2368/15-2368/16-2368/17-2368/18-2368/19-2368/20-  
2368/21-2368/22-2368/23-2368/24-2368/25-2368/26-  
\*2368/27-\*2368/28-\*2368/29-2368/30-2368/31-2368/32-  
2368/33-2368/34-2368/35-2368/36-2368/37-2368/38-  
2368/39-2368/40-2368/41-2368/42-2368/43-2368/44-  
2368/45-2368/46-2368/47-2368/48-2368/49-2368/50-  
2368/51-2368/52-2368/53-2368/54-2368/55-2368/56-  
2368/57-2368/58-2368/59-2368/60-2368/61-2368/62-  
2368/63-2368/64-2368/65-2368/66-2368/67-2368/68-  
2368/69-2368/70-2368/71-2368/72-2368/73-2368/74-  
2368/75-2368/76-2368/77-2368/78-2368/79-2368/80-

2368/81-2368/82-2368/83-\*2368/84-\*2368/85-\*2368/86-  
\*2368/90-2368/91-2368/92-2368/93-2368/94-2368/95-  
2368/96-2368/97-\*2368/98-2368/101-2368/102-2368/103-  
2368/104-2368/105-2368/106-2368/107-2368/108-2368/109-  
2368/110-2368/111-2368/112-2368/113-2368/114-2368/115-  
2368/116-2368/117-2368/118-2368/119-2368/120-2368/121-  
2368/122-2368/123-2368/124-2368/125-2368/126-2368/127-  
2368/128-2368/129-2368/130-2368/131-2368/132-2368/133-  
2368/134-2368/135-2368/136-2368/137-2368/138-2368/139-  
2368/140-2368/141-2368/142-2368/143-2368/144-2368/145-  
2368/146-2368/147-2368/148-2368/149-2368/150-2368/151-  
2368/152-2368/153-2368/154-2368/155-2368/156-2368/157-  
2368/158-2368/159-2368/160-2368/161-2368/162-2368/163-  
2368/164-2368/165-2368/167-\*2368/168-2368/169-  
2368/170-2368/171-2368/172-2368/173-2368/174-2368/175-  
2368/176-\*2369/1-2369/2-2405/3-\*3037

(\* Particelle comprese tra area a tutela parziale ed integrale)

( Particelle parzialmente comprese nel biotopo)

- per quanto concerne la normativa d'uso:

- tra le attività permesse nell'area a tutela parziale (elencate al punto 2. della citata delibera) viene aggiunta in alinea 13 la seguente indicazione: è permesso il taglio della

vegetazione tipica del biotopo mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di trinciamenti o altri attrezzi meccanici che provochino sfibratura.

- tra le attività permesse nell'area a tutela parziale (elencate al punto 2. della citata delibera) viene aggiunta in alinea 14 la seguente indicazione: è permesso la pulizia dei fossi di drenaggio previo preventiva comunicazione al Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- tra le attività permesse nell'area a tutela parziale (elencate al punto 2. della citata delibera) viene aggiunta in alinea 15 la seguente indicazione: sono permesse le attività a carattere culturale volte alla conoscenza di argomenti archeologici e naturalistici.

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione.

- - - - -